**N.B. LA CONVENZIONE VIENE SOTTOSCRITTA SOLO DOPO APPROVAZIONE DELL’ENTE DELLA COMMISSIONE TIROCINI**

**CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) LM-51**

**(ai sensi della L. 163/2021 e dei D. Interm. 567 e 654 del 2022)**

**Tra**

L'**Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro**, con sede in Catanzaro, Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Viale Europa Località Germaneto, 88100, C.F. 97026980793, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Cuda, nato ad Andali (CZ), il 14 gennaio 1962, con C.F.: CDUGNN62A14A272E

di seguito definita “Università”

**e**

L’**Azienda**/**Ente** ………………, con sede legale in ………………….., C. F. e P.I. ……………………, rappresentata dal Legale Rappresentante ………………………, nat. a ……….…… il ……………… C.F.: ……………………….

di seguito definito “Ente”

**Visti:**

- la Legge n. 56/1989 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;

- il DM 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

- il D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;

- la L. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;

- il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;

- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

**Preso atto:**

- della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all’art.9 del D.M. 239/92;

- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all’art 1 comma 9 del D.M. 239/92;

- delle Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;

- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;

- dell’approvazione del Senato Accademico, con delibera n. 6.2 del 19 luglio 2024.

**Convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 - Definizione di Tirocinio

Secondo l’art. 2, comma 2, del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all’interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l’area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.

In particolare, secondo l’art. 2, comma 10, del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

a) alla valutazione del caso;

b) all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;

c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;

d) alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;

e) alla redazione di un report;

f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;

g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni; h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;

i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 2 - Caratteristiche del Tirocinio

Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

*a) Durata*

Secondo l’art. 2, (c. 1, 3, 4 e 5) del D. Interm. n. 654/2022, nell’ambito delle attività formative professionalizzanti per la classe di laurea magistrale in Psicologia, 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU), pari a 500 ore, sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo, interno ai corsi di studio.

Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU (pari a 350 ore complessive) presso qualificati enti esterni convenzionati con l’università. Parte di tali attività (6 CFU pari a 150 ore) è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il predetto TPV può essere svolto interamente (500 ore) presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.

Le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU (250 ore), sono svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, classe L-24.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo d’idoneità. Secondo l’art. 3, comma 1, del D. Interm. n. 654/2022, gli studenti del corso di laurea magistrale in psicologia, conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU di attività formative professionalizzanti nell’intero percorso formativo (triennale e/o magistrale), sono ammessi a sostenere l’esame finale, comprensivo della PPV, che abilita all’esercizio della professione di psicologo.

*b) Progetto Formativo, contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio*

Per ciascun tirocinante inserito presso l’ente ospitante, verrà predisposto un *Progetto Formativo -* redatto secondo *l’allegato A* della presente convenzione*.*

Nella stesura del Progetto Formativo, la cui attestazione di supervisione individuale rimane obbligatoria anche per l’acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell’articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

*c) Obblighi del Tirocinante*

Il tirocinante è tenuto a concordare con il tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione.

Il tirocinante si impegna a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;

- seguire le indicazioni dei tutors e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;

- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all’insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Art. 3 - Requisiti e obblighi dell’Ente

L’Ente dichiara di possedere i seguenti requisiti, necessari per il convenzionamento per il TPV:

1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all’interno delle attività svolte dall’intero Ente o da un suo specifico settore;

2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;

3) i professionisti individuati come tutors devono intrattenere con l’Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e che siano iscritti all’Albo da almeno tre anni;

4) laddove all'interno dell’Ente sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia”.

Sarà impegno dell’Ente informare l’Università circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione;

L'Ente si impegna, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l’elenco dei tutors disponibili, accertandosi che il tutor non superi il numero massimo di cinque tirocinanti.

L’Ente non utilizza i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non considera l’attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

L’accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 4 - Funzioni e compiti del Tutor

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all’Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutors devono intrattenere con l’Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutors e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (allegato 1 delle Linee d’Indirizzo emanate dal CNOP il 15/11/ 2013).

Se nell’Ente esistono strutture di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno od esterno all’Ente), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall’Ente. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell’Ente, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno all’Ente.

Secondo l’art. 2, commi 8, 9 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo».

Tali competenze consistono nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutors, iscritti all’Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

a) alla valutazione del caso;

b) all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;

c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;

d) alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;

e) alla redazione di un report;

f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;

g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;

h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;

i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al tutor, per l’intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell’attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;

2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;

3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all’interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l’esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, dovrà auto dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque.

Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

Art. 5 – Coperture assicurative e Sicurezza

L’Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività dell’Ente ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’ente ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l’ente ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all’Università. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo.

L’Università effettua ogni adempimento in relazione agli studenti per quanto concerne l’assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81e s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).

In riferimento all’attività che lo studente in formazione svolgerà presso l’Ente Ospitante le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia difforme rispetto alla valutazione effettuata dall’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, l’Ente, ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D.Lgs 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati.

A tal riferimento l’Ente si impegna a formare ed informare ogni studente circa l’eventuale rischio specifico, i regolamenti aziendali, la legislazione antinfortunistica e quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

L’Ente garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).

Nel corso delle attività, e comunque durante la permanenza nella sede ospitante, lo studente è tenuto all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

Art. 6 - Trattamento dei dati

In applicazione della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali (e in particolare il Regolamento Europeo 2016/679; la Direttiva Europea 2016/680; il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51) e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall’Ente ospitante o di cui l’Università e/o i tirocinanti venissero in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto all’Università ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente ospitante e, comunque, con l’obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

Art. 7 - Accordi di Tirocinio

In base al regolamento di tirocinio adottato dall’Università, vanno concordate fra l’Università e l’Ente:

1) indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;

2) indicazioni circa le coperture assicurative;

3) modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;

4) modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;

5) modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;

6) tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Art. 8 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile mediante richiesta da inviare da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 9 – Registrazione e Spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2 e art. 6 del D.P.R. 131 del 26.04.86, a cura e spese della parte richiedente.

La presente Convenzione viene redatta in un unico originale ed è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972.

L’onere dell’imposta di bollo, per come stabilito dal C.d.A. di Ateneo con delibera del 27 marzo 2024, è a carico dell'Università e sarà assolto in modalità virtuale come da autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate Direzione Territoriale di Catanzaro n. 6771/13 del 15/02/2013.

Art. 10 – Clausole finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catanzaro.

Catanzaro, …………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Ente Ospitante**  IL RAPPRESENTANTE LEGALE  *Dott.*  ……………………………………. | **Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro**  IL MAGNIFICO RETTORE *Prof. Giovanni Cuda*  *…………………………………………….* |